

Il Comune di Codogno, cenni storici

Estratto da "Codogno nelle sue secolari vicende" del prof. F.G.Secchi, 1954, Codogno

Intorno alle origini del Comune di Codogno i cronisti, per insufficienza di documenti, non vanno d'accordo: per alcuni si sarebbe formato durante la signoria feudale del Vescovo di Lodi, per altri sarebbe sorto soltanto al cessare di essa, allorchè il duca Filippo Maria Visconti investiva la nobile famiglia Fagnani del feudo di Codogno, staccandolo da Lodi (1441).

In verità poche volte nei documenti ricorre per Codogno la qualifica di "comunità", ben più frequente è la solita indicazione di "luogo" o di "corte". Ma a parte il fatto che, se con l'investitura nei Fagnani fosse avvenuta la prima istituzione del Comune se ne ritroverebbe conferma in qualche documento pubblico o privato, non è ammissibile che per quattro secoli e mezzo, quanto si protrasse la signoria vescovile, sia rimasto acefalo, senza un'amministrazione propria un paese ormai popoloso ed economicamente prospero, tanto da prevalere sugli altri centri della zona. Tale preminenza Codogno si era procurata in grazia di un'attività che non poteva non essere sorretta e difesa da una magistratura riconosciuta almeno praticamente da tutti, cittadini e feudatari. Una magistratura in grado di assecondare e di incrementare le energie costruttive degli abitanti, di dirimere le loro controversie ma soprattutto di rappresentarli e tutelarli contro le pretese fiscali dei feudatari e loro vassalli, nelle contestazioni e nelle liti che da quelle spesso scaturivano.

Si può quindi ritenere che fin dai primi tempi del feudo vescovile il Comune abbia cominciato ad esistere in forza delle esigenze stesse della vita, per formazione spontanea; e che siasi gradualmente completato nelle sue funzioni e consolidato in progresso di tempo: un Comune esistente solo "de facto" ma tuttavia validamente funzionante. Al Vescovo succedono nel feudo i Fagnani, a quelli i Triulzi; ma nonostante tali trapassi l'attività della popolazione continua a svolgersi per proprio conto e con ritmo ininterrotto appunto perchè immutato e continuo era l'organo che la regolava, la magistratura comunale. Solo con l'attenta e costante vigilanza di tale magistratura possiamo spiegarci come durante la secolare signoria vescovile Codogno abbia saputo anche tener fronte alle rovine delle guerre, al flagello delle epidemie e nel tempo stesso con tenacia e fiducia imperturbabili abbia saputo accrescere la produzione agricola, crearsi una sua industria, dar vita ad un commercio fiorente gettando così le basi delle sue fortune. La separazione da Lodi seguita all'investitura feudale nei Fagnani deve aver prodotto non il sorgere del Comune ma la sua autonomia, conferendogli piena personalità giuridica.

Nel 1441 si staccava dunque Codogno da Lodi per farsi Comune autonomo sotto i Fagnani, nuovi feudatari; questi però nove anni dopo cedevano il feudo ai consanguinei Triulzi .

Nell'atto di investitura si dice appunto che il Visconti investiva i fratelli Giovanni e Maffiolo Fagnani "del luogo e terra di Codogno dell'Episcopato Laudense con tutti i suoi diritti e le sue pertinenze, con separazione dello stesso dalla Città di Lodi, con l'attribuzione di mero e misto imperio e, con la concessione della potestà di spada... Piacque poi agli stessi Giovanni e Maffiolo Fagnani cedere e trasferire a titolo di vendita il detto luogo e terra di Codogno agli spettabili signori Antonio, Giacomo e Pietro Triulzio. della Quale vendita fu redatto pubblico strumento rogato dal notaio milanese Melchiorre De Gradi l'anno 1459 il giorno di martedì ventidue dicembre".

Francesco Sforza con diploma 1453 confermava nel possesso i Triulzi e la separazione da Lodi di Codogno da lui allora eretto borgo. (Archivio di Stato di Milano, Fondi Camerali Cart.733)

Il nuovo borgo con una vita comunale propria potè proseguire più liberamente in grazia anche della crescente attività commerciale. Non è più il modesto nucleo di lavoratori dei campi sottoposto al feudo vescovile di Lodi; è divenuto esso stesso capo di feudo e centro di attrazione per i paesi vicini su cui prevale anche per una certa quale superiorità, quasi capitale del piccolo stato triulziano che si estendeva oltre i confini del Basso Lodigiano, nel Cremonese, nel Piacentino e nell'Alto Milanese.

Forte della sua autonomia ora può agire con piena libertà di movimento, e ne dà ben presto conferma con un'iniziativa tanto coraggiosa quanto originale, diretta a un più valido sviluppo del suo commercio.

Di grande importanza era per i Codognesi il mercato di Piacenza ove esportavano le loro specialità industriali, i prodotti caseari e le tele di lino; il Po era la via di comunicazione diretta della Lombardia, specie per i Milanesi, con Venezia, quindi con gli scali del Levante. Conveniva dunque portare la merce su quel mercato e portarvela senza pagare dazi, pedaggi, tasse di contrattazione e altri balzelli per evitarne la ripercussione sui prezzi e facilitarne la vendita.

Il problema fu risolto con un patto originalissimo: agli effetti commerciali i Codognesi si fecero cittadini del Comune di Piacenza; che, dato il proprio tonaconto, li esentava da ogni gravame tanto per le merci introdotte per la vendita quanto per quelle acquistate. Nella domanda però gli Anziani della Comunità precisano lo scopo esclusivamente commerciale: "Gli uomini tutti abitanti in loco, ville e territorio di Codogno, e così tutti quelli che sono e saranno di detto loco, sebbene habitassero et sieno per habitare in altro loco" chiedono agli Anziani ed al Podestà di Piacenza "che piaci di creare et fare Cittadinj tutti li huomini et persone abitanti et che in futuro habiteranno in detto loco et territorio di Codogno et in chiascun altro loco et mentre che sieno di detto loco di Codogno... perchè possino li huomini di detto luogo et le donne venire al mercato in questa Città e così infra la setemana a portar le loro robbe, et vendere, et ancora a comprare di quelle che fanno de bisogno". E si fa considerare che per la invocata concessione "questa Città sarà abondante di pollaia, merciature et altre vetovaglie et animali". Invece per il momento i Codognesi "lì vengono pochi perchè al datio et al porto del Pò pagano tropo, e così le bollette quali sono grande carico a detti huomini et donne di detto loco, et anco verano per medicine et per medici in questa Città per loro bisogni se non fossero el porto et le bollette così gravi". Dalla risposta del podestà di Piacenza si desume però che i Codognesi chiesero anche la facoltà di comperare e vendere immobili. In compenso offrivano una volta tanto "un certo premio honesto qual'è di lire duecento imperiali "affinchè potessero recarsi e commerciare in Piacenza" come fanno "li altri Cittadini di questa Città". Però alla condizione di conservare l'indipendenza del proprio Comune "non intendendo essi huomini essere obbligati per le loro persone e beni quali habbiano nel loco e territorio di Codogno; nè debbano essere obbligati a carico alcuno che fosse messo fino al presente nè che si havesse da imporre nella detta Città di Piacenza, ma solo siino'obbligati per li beni che acquistaranno in detto Vescovato di Piacenza o vero in essa Città e non altrimenti". Nessuna tassa se non in occasione di operazioni di compravendita in Piacenza come ogni altro cittadino. La risposta della Comunità piacentina fu favorevole sotto ogni riguardo: che i Codognesi fossero inclusi nel numero degli altri cittadini "possint et valeant in numero, consortio aliorum civium Civitatis ipsius Placentiae", che potessero comperare, vendere e ricevere in enfiteusi "curare, vendere, alienare insolutum, et in emphiteusim recipere".

Che fossero esenti da ogni sorta di dazi e godessero di tutte le garanzie dei cittadini veri e oriundi di Piacenza; godessero cioè "singulis privilegis, honoribus, gratiis, exemptionibus,

immunitatibus, praerogativis... quibus caeteri omnes Cives veri, legitimi et originales dictae Civitatis Placentiae", che fossero esclusi dalle tasse presenti e future particolari della Città di Piacenza "*non teneantur ad aliqua onera ad qua caeteri Cives dictae Civitatis Placentiae*", che sottostassero soltanto agli oneri derivanti dai beni posseduti in Codogno "*sed obligati sint pro bonis sitis in dicto loco, villa et territorio de Codogno*".

Naturalmente i Piacentini avevano interesse che nella loro Città affluissero mercanti e merci da Codogno, ricco centro agricolo e industriale; ma l'interesse era anche dei Codognesi, i quali dopo il versamento delle duecento lire imperiali offerte, vollero, in segno di gratitudine, inquartare la lupa dello stemma piacentino nel proprio stemma recante il melo cotogno, a cui la lupa fu legata con una catena d'oro. L'atto notarile che contiene la concessione della cittadinanza è del 21 aprile 1492. (Archivio Parrocchiale di Codogno, Sezione storica).

Si tratta dunque di un vero e proprio trattato di commercio, concordato però sulla base di una formula forse unica nella storia del commercio, sulla base cioè della cittadinanza commerciate salva restando l'indipendenza comunale delle parti contraenti. I Codognesi arrivarono al mercato unico fra comuni indipendenti circa cinque secoli or sono, l'anno della scoperta dell'America.

Concluso il patto e solo dopo il Comune ne chiedeva la ratifica al feudatario Gian Giacomo Triulzio, il che vuol dire che i reggitori del Comune col pieno consenso della popolazione avevano stipulato il loro trattato di commercio senza chiedere il preventivo permesso del feudatario; e se la ratifica successivamente richiesta voleva essere un atto di doveroso riguardo, nel tempo stesso dimostrava che i "*devoti e fidi subietti*" si consideravano pienamente liberi di tutelare i loro interessi da sè, esclusa ogni ingerenza del Signore.

Al maggior sviluppo, dell'industria e del commercio il Comune pochi anni dopo provvide anche coll'ottenere dal fisco e precisamente dal duca Francesco Sforza II, con decreto del 1535, la esenzione per i Codognesi dai dazi e dalle dogane per tutti quei contratti che da loro venissero stipulati nel luogo e territorio di Codogno, anche con non Codognesi "*ex mera liberalitate nostra... homines in dicta Terra Cotonei habitantes et habitaturos a praedicto Doganae Datio et prograssis, exemptos et immunes pro contractibus inter eos tantum in dicto loco et territorio celebrandis... et cum aliis personibus ibidem habitationem non habentibus*", (Archivio Comunale Codogno, cart.I, fasc.3)

Sopraggiunta in seguito la dominazione spagnola nella Lombardia e caduto perciò il feudo sotto una potente sovranità straniera, si rendeva necessario mettere al riparo l'autonomia comunale dal pericolo di sopraffazioni da parte dell'uno e dell'altro padrone contro le quali il Comune non avrebbe potuto poi opporsi con nessun mezzo.

Anche questa volta il buon senso suggerì la risoluzione conve niente: procedere cioè in modo conciliativo sì da non provocare reazioni da parte dei vari poteri, gli antichi e i recenti, che coesistevano nella borgata, e tuttavia consolidare i diritti ormai acquisiti.

Da una parte stava la monarchia spagnola che, tramite il Senato di Milano, esercitava la giurisdizione politica a mezzo di un pretore civile e criminale, ma anche il feudatario che esigeva il rispetto e l'adempimento dei suoi privilegi; dall'altra parte la Comunità, virtuale espressione della volontà popolare, che intendeva esercitare le sue funzioni in tutti i campi in cui fossero in gioco gli interessi generali dei cittadini. Il coordinamento fra questi poteri era postulato dalla libera ed efficiente funzionalità del Comune. E' legge che le forme della vita nel loro divenire plasmino gli istituti in relazione alle proprie esigenze; pratici anche se

inconsapevoli esecutori di questa legge, i Codognesi seppero di volta in volta modificare l'ordinamento comunale con tempestive innovazioni perchè aderisse il più possibile alle esigenze nuove. Il non facile problema venne allora risolto abilmente dal Consiglio Generale con le "regole della Comunità" deliberate alla presenza dei feudatari fratelli Triulzi annuenti e controfirmanti, e poco dopo approvate anche a Madrid dal re Filippo II (1592).

E sono davvero interessanti queste "regole" che pur nella loro bonaria semplicità pervengono a determinare con precisione la competenza delle diverse istituzioni politiche, operanti ciascuna con diritti propri, maggiori o minori ma inderogabili. Alcune "regole" sembrano precorrere concetti imperanti nella vita pubblica ancor oggi, e basti qualche cenno per confermarlo.

Il Consiglio Generale, ridotto da novantasei a settanta, deve essere costituito di ricchi e poveri: oggi si direbbe di datori d'opera e di lavoratori... E' indiscutibile che nessuna conquista sociale è duratura se non è garantita dalla partecipazione delle forze popolari e del lavoro alla vita pubblica; la formazione del Consiglio Generale con "ricchi e poveri". ci appare come un'affermazione di democrazia ante litteram. I deputati (organo esecutivo) eletti dal Consiglio Generale "non possano riavere il potere se non trascorsi due lustri": sottoposti alla secolare ereditarietà feudale, i Codognesi vogliono premunirsi contro ogni velleità di dittatura. Obbligatoria la presenza del podestà, in rappresentanza del feudatario, alla elezione dei deputati: si riconosce al feudatario il diritto di partecipare alla nomina dei deputati, ma gli si preclude pure ogni pretesto di ostruzionismo futuro, e ciò perchè ogni provvedimento divenuto esecutivo deve essere rispettato da tutti. Viene sancita "l'incompatibilità all'ufficio di deputati di qualsiasi cittadino in rapporto d'interesse col Comune", fin da allora si proclamava la incompatibilità fra controllore e controllato.

La competenza dei deputati "è limitata alla spesa di ventiquattro lire, oltre le quali occorre il voto consigliere": limite di competenza che esclude l'arbitrio e conferma la superiore autorità del Consiglio Generale.

Altre regole poi disciplinano i rapporti della Comunità col Senato oltre che col feudatario. Determinati con chiarezza i limiti di competenza delle due potestà coesistenti, la politica e la feudale risultava anche consolidata quella del Comune, perciò più efficiente diveniva la sua attività rivoltasi ben presto al soddisfacimento dei pubblici servizi.

Si viene così maturando nei Codognesi la consapevolezza di meritarsi nuove e migliori fortune, perchè il lavoro è il mezzo più potente di emancipazione e con esso e per esso si vincono le più belle battaglie. E una bella battaglia seppero vincere la comunità di Codogno, verso la fine del secolo XVII contro la principessa Triulzi che pretendeva di conservare il feudo di Codogno alla morte del marito.

Spentosi il 26 luglio 1678 il principe Antonio Teodoro Triulzi senza prole maschile, la dominazione feudale sopra Codogno sarebbe dovuta scomparire in forza della legge e senza dare origine a controversie di sorta. Secondo la "Constitutio de Feudis", il feudo alla morte dell'investito senza discendenza maschile, doveva ritornare integralmente al sovrano che, a tale scopo, ordinava la immediata "apprensione" di tutti i beni feudali dell'estinto. Così infatti avvenne per il vastissimo dominio triulziano, Codogno compreso, Della "apprensione" la Regia Ducal Intendenza dello Stato di Milano incaricava il questore, don Ortensio Cantone con apposita patente: "Perciò diciamo a V. S. che sia contenta con il Notaio della Regia Camera et altre persone opportune trasferirsi alli detti lochi et altri, come li consterà, che esso signor Principe possedesse feudi, beni, o altra sorta di regalie e ragioni feudali et precedendo le

debite informazioni ne farà a nome della Regia Camera l'apprensione, facendo che li sudditi si riconoscano verso la Maestà del Re Nostro Signore, et prestino il dovuto giuramento di fedeltà, facendo fare li debiti sequestri ai debitori, et al suo ritorno ci ne farà parte del seguito et per potere ciò eseguire, li concediamo ogni bastanea autorità" (Archivio di Stato di Milano, Fondi Camerali P.A. Cart. 213).

Il questore Cantone, il 2 agosto 1678, fa la prescritta intimazione perchè si avvisino "li Consoli, Deputati, et homini del loco di Codogno, sue Cassine et Territorio della Rocca lodigiana che debbano ritrovarsi tutti personalmente, cioè quelli d'anni quattordici in sù, il giorno di mercoledì del decorrente mese alla mattina circa alle hore dieci nella piazza del detto Loco di Codogno a prestare il dovuto giuramento di fedeltà alla Maestà del Re Nostro Signore, che Dio guardi, essendo detto feudo con sue ragioni et entrate feudali devoluto alla Regia Camera per la morte seguita poco fa del Signor Principe Don Theodoro Triulzio, feudatario di detto Loco, senza discendenza, et ciò sotto pena di scudi venti cinque per ciascuno in caso di inobedienza da applicarsi alla Regia Camera et d'altre pene all'arbitrio del prefato Magistrato, et dell'intimazione e dell'affissione nel detto loco di Codogno...".

Ma non furono applicate pene di sorta perchè tutti "gli intimati" prestarono giuramento, come si rileva dalla "Nota degli homini di Codogno che hanno giurato...", et in detto Borgo con sue Cassine et giurisdizione sarà da circa 800 fochi et farà circa sei mila anime...".

Ben volentieri i Codognesi avevano acconsentito al giuramento che garantiva loro finalmente la liberazione dal giogo feudale, lontani dal prevedere che si sarebbe frapposto invece un ostacolo formidabile, la richiesta cioè della principessa di conservare per sè il feudo di Codogno come erede del defunto marito.

Per consuetudine generale le donne erano escluse dalla successione feudale; ma in mancanza di eredi maschi potevano essere immesse nella successione in forza di patti speciali che fossero stati conclusi con l'approvazione del sovrano. Appunto nelle "Capitolazioni Matrimoniali" stipulate a Madrid nel 1665, con l'assenso del Re Filippo IV e "la sua

real dispensa", tra il principe Teodoro Triulzio e la principessa Giuseppa de Guevara era stato convenuto che "in caso di viduità avesse la medesima principessa di ritenere e godere uno dei Feudi con sua giurisdizione signoria e vassallaggio ed il restante honorifico di quello, durante il tempo di viduità suddetta, e fermanosi nello Stato di Milano...". Alla condizione però che il feudo da "ratenere" non fosse il "Capo de'Feudi", perciò la principessa dichiarava Melzo come feudo principale per esercitare così la facoltà di scegliersi il feudo di Codogno. Poichè l'esclusione di tale feudo "dalla apprensione nei Capitoli fu riservata a quella, ogni qual volta non fosse il Capo de'Feudi la principessa ha risolto eleggere Codogno già che si dispone che il Capo de'Feudi sia Melzo...".

Quindi il notaio della principessa il 26 settembre rivolgeva supplica al Magistrato Straordinario dello Stato di Milano affinchè desse "gli ordini opportuni perchè immediatamente senza spesa alcuna li sia rilasciato detto feudo di Codogno". I Codognesi però non si perdettero d'animo di fronte a tanta richiesta pur sembrando essa inoppugnabile, e due giorni dopo, il 28 settembre, i Reggenti della Comunità contrapponevano allo stesso Magistrato il loro primo memoriale, in cui era dichiarato che "il desiderio e mente del Borgo e Pertinenze si è di non soggiacere a nuova infeudazione, ma vivere e morire nel Demanio immediato della Maestà del Re", perciò "li supplicanti offeriscono fin d'ora di pagare alla Regia e Ducal Camera attualmente per ciascun focolare, li quali sono circa 800, lire quaranta imperiali...; nel rimanente per quello che appartiene a'dazi regi uniti a detto Feudo, si

riservano i supplicanti la facoltà di far la loro oblazione davanti il Magistrato". (Archivio di Stato di Milano, 1, c.)

Il memoriale dunque era preciso e completo: vi si afferma anzitutto la volontà generale degli abitanti di non soggiacere più a qualsiasi infeudazione, e vi si aggiunge che la Comunità è prorita a versare il dovuto canone corrispondente al numero dei focolari e a concorrere per la compera dei dazi. Ma intanto che continuavano le operazioni fiscali per l'apprensione di tutti gli altri beni feudali, il ricorso della principessa, presentato dal Governatore al Tribunale per il parere, conseguiva esito favorevole perché "... il Tribunale risponde doversi rilasciare il feudo alla Principessa per l'honorifico non già anche per l'entrata in forza dei capitoli matrimoniali".

Purtroppo anche il solo "honorifico" importava l'immissione giuridica nel feudo con diritto di vassallaggio sugli abitanti, per i quali allora sarebbe venuta meno ogni speranza di liberazione. Ma essi per mezzo dei loro procuratori e giureconsulti mandano una protesta al re, che il 5 ottobre disapprovava e annullava gli atti che s'interposero per dare il possesso al procuratore della principessa Triulzi di quel feudo di Codogno, dichiarandoli di nessun valore, tanto più mentre la Comunità aveva già passati i suoi atti alla Corte Reale per ottenere la prelazione e la redenzione di quel feudo. Pochi giorni dopo i Procuratori codognesi ripetono la protesta allo stesso questore Cantone perché "qualunque sia atto a favore della Principessa egli ritenga fare sia nullo, del quale precetto se n'appellano avanti S.M. il Re Carlo II a cui hanno fatto ricorso li sudetti e protestano che nè essi nè il popolo possi essere costretto a far nuovo giuramento volendo essi e il popolo, conforme permettono le leggi, redimersi da qualunque sugetione feudale, e vivere e morire e nell'immediato Demanio di S. Maestà".

Eppure la sentenza del Tribunale deve essere eseguita, e il 12 ottobre il questore Cantone viene a Codogno per imporre il giuramento di fedeltà alla principessa, per insediare il nuovo podestà e gli altri ufficiali da essa nominati, minacciando "di punire con mille scudi i Deputati e i Procuratori, e di cento scudi gli altri abitanti se resisteranno nella loro ostinazione".

Le pene minacciate però non scuotono l'ostinazione dei Codognesi, tanto che il questore a scampo di responsabilità informa il Tribunale sul risultato ottenuto e cioè che dai procuratori della Comunità gli era stata invece presentata "una scrittura protestando la nullità di qualsiasi atto che si fosse fatto intorno al detto possesso, dicendo che hanno fatto ricorso a S. Maestà et adimandata la redenzione dall'infeudazione; che però si doveva aspettare l'ordine della Maestà Sua et che in niun modo il popolo voleva prestare il giuramento nè acconsentire ad alcun atto di possesso". Soggiunge il questore di aver letti ancora gli ordini e riconfennate le pene minacciate ma che "tutti unitamente dissero di non voler prestare alcun giuramento".

Il 19 ottobre ecco un nuovo memoriale dei Deputati, Procuratori e con essi tutti gli altri "abitanti in detto Borgo all'Ill.mo Magistrato Straordinario dello Stato di Milano e specialmente avanti l'Ill.mo Signor don Hortensio Cantone questore delegato", in cui si espongono le ragioni che danno a Codogno il diritto alla redenzione; fra le altre perchè non Melzo ma proprio Codogno era il feudo "notoriamente principale, sì per essere il più abbondante, il più grande, il più popolato, il più ricco, il più mercantile, il più nobile d'edifici, di numero e magnificenza di Chiese, Religiosi, Dignità Ecclesiastiche, scuole pubbliche et Enti, capo di tutti i Borghi della Provincia, e in una parola è di tale considerazione che nella buona estimazione delli homini, è preferibile non solamente a ciascuno, ma a molti insieme delli altri feudi". (Archivio di Stato di Milano, 1, c.)

In quest'ultimo memoriale è affrontata anche la questione del Capo dei Feudi poichè si dimostra che non può essere altro che Codogno, non già Melzo; perciò la principessa non aveva diritto di "ratenerlo" per la condizione espressa nelle Capitolazioni matrimoniali in quanto "feudo notoriamente principale". Ma nonostante tanta fermezza dei Codognesi e la disapprovazione dello stesso sovrano, il governatore vuol dare esecuzione alla sentenza del Tribunale e ordina al questore Cantone di intimare un nuovo "perhemptorio ai Deputati e agli abitanti perchè non dovessero essere condannati nelle pene contenute nei precetti penali per non haver voluto prestare giuramento nè riconoscer il Podestà ed altri ufficiali nominati dalla signora Principessa". Il questore fa ancora "congregare li abitanti acciò che riconoscessero il possesso della Principessa e nel medesimo atto giurassero alla forma del decreto di Sua Eccellenza"; ma dai deputati si sente ripetere che non avrebbero mai aderito alle pretese della principessa "allegando di haver hadimandata la redentione et fatto ricorso a S. M.tà, anzi protestarono la nullità di tutti gli atti che si fossero fatti di possesso o altro".

Senonchè quasi per trar profitto fra i due litiganti, intervengono "Carlo Maria Bellone, Gerolamo Martinengo, Bernardino Dragone, Domenico Bignami, quali pretendevano essere feudatari e padroni, intendendosi di aver loro pigliato il feudo". (Archivio di Stato di Milano, Fondi Camerali P.A. Cart. 215)

Il re di fronte a questi nuovi pretendenti ma ancor più per le pressioni di quei potenti personaggi che alla Corte di Madrid sostenevano le pretese della principessa, non avrebbe potuto cambiare parere e revocare l'ordine di annullamento? Anche i Codognesi avevano a Madrid chi propugnava le loro ragioni, ma sarebbero riusciti a prevalere sugli avversari? In tanta trepidazione tutti, in commovente unione di fede, si rivolgono a Dio. I deputati, i procuratori, i membri del Consiglio Generale unitamente col clero della Parrocchia, coi frati, con le suore e col popolo che affollava la chiesa e la piazza, dopo la messa solenne riaffermarono unanimi la loro volontà di essere liberi.

Il questore Cantone, stretto fra gli ordini perentori del governatore e la fermezza non meno perentoria di tutta la popolazione, scavalca questa e quello e si rivolge al re stesso il 26 ottobre con una relazione particolareggiata della complicata controversia, invocando la sua "suprema determinazione". Un mese dopo, il presidente della Regia Ducal Camera, Giovanni Gianelli, che non ignorava la lotta che si era accesa alla Corte Reale tra i sostenitori dei due contendenti, e persuaso che alla fine il re avrebbe accolto le richieste della principessa, propone al governatore che si insista: nell'imporre ai Codognesi di giurare, di ubbidire al nuovo podestà, di proibire al podestà antecessore, Gian Luca Pirogallo di proseguire nel suo ufficio essendosi già insediato il successore, e che si prendano provvedimenti contro "la pertinacia delli abitanti e contro li subornatori", fra i quali "molti Preti che andavano seducendo il Popolo con diverse bugie". Il Governatore trasmette la proposta al Tribunale, e questo decide che siano senz'altro applicate le pene per il rifiutato giuramento; che in ordine ai subornatori si proceda criminalmente e con la detenzione anche personale; che si richiami a Milano il podestà Pirogallo perchè è "notorio che il medesimo ha procurato di nodrire l'ostinazione di quelli abitanti et cooperato al fine dei principali seduttori"; di vietare ai procuratori che a Milano peroravano la causa dei loro concittadini, di trasferirsi a Codogno "a subornare il Pubblico ma che si obbligassero con precetti penali a fermarsi in Milano"; e che contro li Preti subornatori si "facesse denuncia a Mons. Vescovo di Lodi in nome di Sua Eccellenza".

Invece il re con dispaccio del 5 dicembre, giunto a Milano verso la fine del mese, di nuovo annulla le decisioni del Tribunale e impone al governatore che "non ostante l'appellazione della Principessa egli eseguisca gli ordini che tiene intorno al mentovato feudo di Codogno".

Forse per l'abilità de i patrocinatori non disgiunta da generosi donativi, ma forse per rimpinguare l'erario che nei documenti dell'epoca vien sempre qualificato "in angustie" col canone dei Codognesi per la redenzione, il re pone fine al lungo duello durato circa undici mesi col diploma del 6 giugno 1679; proclama definitivamente l'emancipazione dei Codognesi da ogni servitù feudale, conferisce al borgo il titolo di "regio" e di "insigne" e alla Comunità di "magnifica", "Concediamo ai detti huomini della Comunità e Borgo di Codogno con le sue Pertinenze il Regio Nostro Demanio immediato, ad effetto che essi Uomini, Comunità o luogo di Codogno e sue pertinenze siano liberi ed esenti da qualsiasi infeudazione in perpetuo, così che nè ora nè in alcun tempo avvenire sieno infeudati, venduti, nè alienati a qualsivoglia altra persona, di qualsivoglia qualità, condizione e grado, che sia pubblica ovvero privata, nè possa concedersi a Signore, ad Università, Collegio, neanche Ecclesiastico, Causa pia, dotale o favorevole e privilegiata, sotto qualsiasi titolo, nè impensata" ma anzi vogliamo che in tutti i tempi futuri sieno ritenuti, conservati, e continuati nel detto Regio Nostro Demanio e dei Nostri Successori... Inoltre riserviamo e concediamo ai predetti Uomini la facoltà di concorrere alla compera dei Regi Nostri Dazi... Comandiamo perciò all'illustre Nostro Governatore presente e ai futuri, al Presidente e Senato, ai Presidenti e Questori dell'uno e dell'altro Magistrato, al Nostro Tesoriere Generale e a tutti gli altri Vfficiali e sudditi Nostri dello Stato di Milano, ai quali tocca e toccherà... ponghino li detti Uomini della Comunità e Borgo di Codogno col suo Distretto e Pertinenze al possesso del detto Regio Demanio immediato con libertà ed esenzione da qualsivoglia infeudazione in perpetuo... Veli mantenghino e consentino et difendino... sotto pena della gravissima indignazione Nostra e altre da essere imposte a nostro arbitrio.

Dato in Madrid il giorno 6 del mese di giugno l'Anno della Nascita del Signore 1679. Io il Re Carlo II. (Originale in pergamena, conservato presso l'archivio storico comunale, cart.2 fasc.14)

Il decreto viene trasmesso al Senato di Milano il 5 settembre 1679 per l'esecuzione.

Alcuni anni dopo (1695) il Comune otteneva anche il diritto alla libera elezione del pretore per l'amministrazione della giustizia.

La battaglia era stata vinta con la piena vittoria dell'indomito borgo che fidando sempre nelle sue forze e nei suoi destini procedeva nella sua ascesa lenta, ma continua. I reggitori di Codogno di tanta conquista lasciarono una memoria che si chiude con questa considerazione: "Nel rimanente quando potesse haver luogo la tacia di qualche inconsiderazione che non si crede, riflettino che abbiamo messo per la Patria a sbaraglio la nostra quiete, la nostra reputatione, la nostra vita, e che abbiam difesa e ottenuta la libertà comune che a niun prezzo d'oro si può pagare".

L'ordinamento dato dal Comune con le regole del 1492 ebbe a subire, via via varie modificazioni lungo i secoli successivi; ma dopo il riscatto del feudo e decaduta ogni ingerenza del feudatario nell'amministrazione comunale, si rendeva necessaria alla fine del secolo XVII una riforma generale dei regolamenti municipali; la riforma proposta dal Consiglio Generale del Comune venne approvata dal magistrato politico di Milano nel gennaio del 1693. Con essa si diminuiva il numero dei consiglieri, si modificava pure quello dei deputati e a tutti si imponeva l'obbligo della presenza alle sedute.

Le assenze non giustificate erano considerate come una colpa e oggetto di multa: dodici lire al consigliere se appartenente all'ordine dei ricchi, sei se all'ordine dei poveri. Prima di iniziare una seduta era prescritto l'appello, "la recita ad alta voce"; per gli assenti ingiustificati la

multa non ammetteva eccezioni e la annotazione sul quinternetto del tesoriere costituiva titolo esecutivo per il pagamento. Anche allora si doveva reagire vigorosamente contro, il deplorable assenteismo degli eletti del popolo.

La riforma limitò anche la competenza dei deputati che per maggior garanzia, si vollero assistiti da quattro fra i maggiori proprietari, "fra i più estimati", del borgo onde le loro decisioni si ritenessero valide, e tanto la elezione dei deputati quanto dei quattro assistenti doveva essere rinnovata ogni anno dal Consiglio Generale e cadere su persone coi requisiti fissati dal regolamento che imponeva non poche incompatibilità.